



# Il Ministro della Difesa

- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n.121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, quale modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, che regola l'istituto della presenza qualificata;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999" e, in particolare, l'articolo 53, che disciplina la destinazione di risorse all'efficienza dei servizi istituzionali resi dalle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001" e, in particolare, l'articolo 23, che dispone l'incremento delle risorse di cui al citato articolo 53 del d.P.R. n. 254 del 1999;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003" e, in particolare, l'articolo 53, commi 1 e 2, che indicano le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali, nonché il comma 4, il quale demanda al Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previa informazione alla rappresentanza militare centrale (Co.Ce.R.), la determinazione annuale dei criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle predette risorse disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché la definizione delle modalità applicative dei relativi compensi al personale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, recante "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare" e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), che indica le risorse incrementalmente finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2003;
- RITENUTO** di individuare le condizioni di servizio e d'impiego cui correlare l'attribuzione dei compensi nell'ambito dell'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le finalità di cui all'articolo 53, comma 3, del su richiamato d.P.R. n. 164 del 2002;
- VISTA** la lettera n. 75/9-COCER/CC-686 del Co.Ce.R. - Sezione carabinieri in data 27 maggio 2004;
- VISTA** la proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Le risorse economiche risultanti ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, di pertinenza dell'Arma dei carabinieri, finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2003, sono destinate al personale dell'Arma dei carabinieri, dal grado di carabiniere a quello di tenente colonnello, con esclusione dei militari di leva e dei gradi dirigenziali, che abbia riportato come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "nella media", nelle misure e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

### Articolo 2

1. Al personale di cui all'art. 1, in servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2003, presso:
  - a*) stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale, esclusi i rispettivi comandanti;
  - b*) gruppi e compagnie territoriali, con esclusione dei rispettivi comandanti, dei comandanti di NORM e dei nuclei operativi o radiomobili e dei comandanti di nucleo comando, nonché dei militari effettivi alle centrali operative, alle sezioni o aliquote di P.G., ai nuclei tribunali, ai nuclei Banca d'Italia;
  - c*) comandi provinciali e reparti territoriali, compresi i nuclei scorte ed esclusi i nuclei tribunali, le sezioni o aliquote di P.G., i comandanti dei nuclei informativi, operativi, radiomobili e del Nucleo natanti di Venezia;
  - d*) squadroni eliportati Cacciatori di Calabria e Cacciatori di Sardegna, nonché squadriglie;
  - e*) compagnie di intervento operativo dei battaglioni mobili,sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2003 presso:
  - a*) centrali operative di comando provinciale, di reparto territoriale, di gruppo territoriale e di compagnia dell'organizzazione territoriale;
  - b*) centri o squadre trasmissioni, centrali telefoniche nonché personale specializzato crittografo, esclusi i laboratori trasmissioni,sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

### Articolo 3

1. Al personale di cui all'articolo 1, con incarico di comandante non interinale dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi in Euro mensili lordi a lato indicati:
  - a*) nucleo informativo o operativo o radiomobile o operativo e radiomobile di comando provinciale o di reparto territoriale, gruppo e compagnia dell'organizzazione territoriale, nonché Nucleo natanti di Venezia e nucleo comando di gruppo e di compagnia 59,17;
  - b*) tenenza o stazione 89,57;
  - c*) gruppo territoriale o compagnia 154,78.

### Articolo 4

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per almeno 6 mesi nell'anno 2003, con esclusione degli operatori del Centro trasmissioni, della Centrale telefonica e del personale crittografo, sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 3 allegata al presente decreto.

## **Articolo 5**

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al Gruppo di intervento speciale, è attribuito il compenso mensile lordo di Euro 106,87.

## **Articolo 6**

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2003 presso:
  - a) comandi, raggruppamenti e reparti della Divisione unità specializzate;
  - b) Raggruppamento operativo speciale e relative sezioni anticrimine;
  - c) sezioni o aliquote di P.G.,sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 4 allegata al presente decreto.

## **Articolo 7**

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2003 presso i comandi interregionali, i comandi regione, i raggruppamenti tecnico-logistico-amministrativi, con esclusione degli operatori dei centri trasmissioni e delle centrali telefoniche, sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto.

## **Articolo 8**

1. Al personale di cui all'articolo 1, non ricompreso nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che abbia prestato servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2003 nei reparti delle organizzazioni addestrativa, territoriale, mobile, nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 6 allegata al presente decreto.

## **Articolo 9**

1. Agli effetti dell'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, citato in premessa:
  - a) l'indennità di presenza qualificata, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è attribuita al personale dell'Arma dei carabinieri che abbia assicurato i turni di reperibilità previsti dall'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  - b) ai militari del Gruppo di intervento speciale dell'Arma dei carabinieri è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, un particolare compenso giornaliero lordo di Euro 25,34;
  - c) ai militari specializzati crittografi dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai particolari incarichi svolti, per ogni turno giornaliero disimpegnato al di fuori dell'orario ordinario di servizio, con obbligo d'immediata rintracciabilità per l'eventuale pronto impiego nel servizio di crittografo, è attribuito un compenso lordo di Euro 6,20.
2. I compensi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le modalità ed i limiti per la loro attribuzione sono definiti con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sentito il Co.Ce.R. ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, citato in premessa.

## **Articolo 10**

1. Ove non impiegate ai sensi degli articoli precedenti, le somme residue sono prioritariamente destinate a sanare situazioni relative ad annualità pregresse. Esse sono altresì portate in aumento, per la parte che risulti ulteriormente residuale, alla somma complessiva impiegabile ai sensi degli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.



tabella 1  
(articolo 2, comma 1)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in Euro)
tenente colonnello	698,09
maggiore	683,93
capitano	625,98
tenente	613,59
sottotenente	582,95
luogotenente	606,20
maresciallo aiutante s.UPS (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	594,57
maresciallo aiutante s.UPS	582,95
maresciallo capo	552,40
maresciallo ordinario	535,00
maresciallo	516,17
brigadiere capo (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	535,00
brigadiere capo	524,82
brigadiere	506,68
vice brigadiere	497,20
appuntato scelto (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	486,60
appuntato scelto	478,22
appuntato	469,84
carabiniere scelto	461,46
carabiniere	453,08

tabella 2  
(articolo 2, comma 2)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in Euro)
tenente colonnello	814,87
maggiore	795,76
capitano	717,52
tenente	700,79
sottotenente	659,43
luogotenente	690,82
maresciallo aiutante s.UPS (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	675,13
maresciallo aiutante s.UPS	659,43
maresciallo capo	618,19
maresciallo ordinario	594,70
maresciallo	569,28
brigadiere capo (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	594,70
brigadiere capo	580,96
brigadiere	556,47
vice brigadiere	543,67
appuntato scelto (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	529,36
appuntato scelto	518,05
appuntato	506,73
carabiniere scelto	495,42
carabiniere	484,10

tabella 3  
(articolo 4, comma 1)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in Euro)
tenente colonnello	582,04
maggiore	570,72
capitano	524,36
tenente	514,44
sottotenente	489,93
luogotenente	508,53
maresciallo aiutante s.UPS (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	499,23
maresciallo aiutante s.UPS	489,93
maresciallo capo	465,49
maresciallo ordinario	451,57
maresciallo	436,51
brigadiere capo (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	451,57
brigadiere capo	443,43
brigadiere	428,92
vice brigadiere	421,33
appuntato scelto (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	412,85
appuntato scelto	406,15
appuntato	399,44
carabiniere scelto	392,74
carabiniere	386,03

tabella 4  
(articolo 6, comma 1)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in Euro)
tenente colonnello	488,39
maggiore	479,47
capitano	442,96
tenente	435,15
sottotenente	415,85
luogotenente	430,50
maresciallo aiutante s.UPS (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	423,18
maresciallo aiutante s.UPS	415,85
maresciallo capo	396,61
maresciallo ordinario	385,64
maresciallo	373,78
brigadiere capo (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	385,64
brigadiere capo	379,23
brigadiere	367,81
vice brigadiere	361,83
appuntato scelto (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	355,15
appuntato scelto	349,87
appuntato	344,59
carabiniere scelto	339,31
carabiniere	334,03

tabella 5

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in Euro)
tenente colonnello	563,46
maggiore	552,60
capitano	508,09
tenente	498,57
sottotenente	475,04
luogotenente	492,90
maresciallo aiutante s.UPS (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	483,97
maresciallo aiutante s.UPS	475,04
maresciallo capo	451,58
maresciallo ordinario	438,21
maresciallo	423,75
brigadiere capo (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	438,21
brigadiere capo	430,40
brigadiere	416,47
vice brigadiere	409,18
appuntato scelto (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	401,04
appuntato scelto	394,61
appuntato	388,17
carabiniere scelto	381,73
carabiniere	375,30

tabella 6

(articolo 8, comma 1)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in Euro)
tenente colonnello	483,39
maggiore	474,47
capitano	437,96
tenente	430,15
sottotenente	410,85
luogotenente	425,50
maresciallo aiutante s.UPS (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	418,18
maresciallo aiutante s.UPS	410,85
maresciallo capo	391,61
maresciallo ordinario	380,64
maresciallo	368,78
brigadiere capo (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	380,64
brigadiere capo	374,23
brigadiere	362,81
vice brigadiere	356,83
appuntato scelto (in godimento di scatto stip.le aggiuntivo)	350,15
appuntato scelto	344,87
appuntato	339,59
carabiniere scelto	334,31
carabiniere	329,03